

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura • Arpae Emilia-Romagna

BONIFICHE SITI CONTAMINATI: DUE RECENTI SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO CONFERMANO IMPORTANTI PRINCIPI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ

Sentenza Consiglio di Stato n. 5506 del 25 giugno 2025

Con questa prima sentenza, riguardante una serie di provvedimenti adottati dal Servizio Autorizzazioni e concessioni di Arpae Modena, il Consiglio di Stato richiama i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da inquinamento. In particolare viene ricordato che i giudici di Palazzo Spada sono costanti nell'affermare che in materia ambientale, l'accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento e i relativi effetti - accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati - si basa sul criterio del *"più probabile che non"*, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione. Viene altresì rammentato che la prova dell'inquinamento può essere data anche in via indiretta e, in questo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche delle presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c.

Sentenza Consiglio di Stato n. 5765 del 4 luglio 2025

Con questa seconda sentenza il Consiglio di Stato tratta un caso di inquinamento storico (fattispecie piuttosto frequente), chiarendo i limiti correlati alle responsabilità dei vari soggetti che si sono succeduti nella gestione di una medesima attività produttiva. In particolare viene respinto il ricorso di una ditta che aveva impugnato il provvedimento emanato nei propri confronti e di un'altra società relativamente all'accertamento della responsabilità per inquinamento di un'area in passato utilizzata per la produzione e per la lavorazione dell'alluminio, ordinando loro di provvedere alla sequenza di operazioni previste dal Dlgs 152/2006 a iniziare dalla presentazione di un piano di caratterizzazione all'Agenzia per l'ambiente territorialmente competente.

Il Consiglio di Stato con questa decisione ha confermato che la responsabilità per il danno ambientale, potendosi considerare una responsabilità aquiliana, ha natura solidale, con la conseguenza che l'adempimento dell'obbligo risarcitorio può essere richiesto a ciascun corresponsabile, ferma restando la possibilità in capo al corresponsabile che abbia sostenuto le spese di rivalersi nei confronti degli altri in proporzione ai rispettivi contributi di partecipazione all'inquinamento.

IMPIANTI EOLICI, IL TAR BOLOGNA SI PRONUNCIA SUI RILIEVI ANEMOMETRICI

Sentenza Tar Emilia-Romagna, sede di Bologna, n. 893 del 25 luglio 2025

Interessante questa recente sentenza del Tar di Bologna che si pronuncia in merito alla decisione di Arpae Emilia-Romagna di dichiarare l'improcedibilità di un'istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico per un impianto eolico da installare in un Comune dell'Appennino bolognese.

Il punto centrale della controversia riguarda la necessità o meno di svolgere rilievi anemometrici direttamente nel sito prescelto per la realizzazione dell'impianto. Per la società ricorrente infatti tali rilievi potrebbero essere integralmente sostituiti da rilievi satellitari che, nella tesi del proponente, sarebbero più precisi e affidabili in quanto riferiti a un maggiore arco temporale.

Questa prospettazione non convince tuttavia i giudici amministrativi che, pur riconoscendo che il Dm 10 settembre 2010 recante linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti eoliche non richiede espressamente che i rilievi siano effettuati in loco, evidenziano che, su un piano strettamente logico, non si può prescindere da una caratterizzazione puntuale della fonte eolica del sito prescelto da effettuarsi sulla base di dati di vento che siano effettivi e reali e, dunque, che siano rilevati in loco, unica modalità che garantisce una prova concreta della capacità energetica del futuro impianto. In conclusione, secondo il Tar Bologna, è condivisibile la posizione assunta da Arpae secondo la quale eventuali analisi e studi condotti con modalità differenti rispetto a quelle effettuati in loco mediante anemometro possono essere utili ai fini della caratterizzazione della fonte eolica del sito prescelto, ma soltanto ove utilizzati in aggiunta e a integrazione dei rilievi diretti svolti in loco i quali non possono essere integralmente pretermessi.

CONVERTITO IN LEGGE IL DL INFRASTRUTTURE: ALCUNE NOVITÀ IN CAMPO AMBIENTALE

Legge 18 luglio 2025, n. 105. Gu Serie generale n. 166 del 19 luglio 2025

È entrata recentemente in vigore la legge 18 luglio 2025, n. 105 che ha convertito, con modificazioni, il cd. decreto infrastrutture, Dl 21 maggio 2025, n. 73, con cui il Governo ha apportato, tra l'altro, alcune modifiche normative in materia ambientale. Da registrarsi novità in materia di energie rinnovabili, e in particolare relativamente all'individuazione degli ambiti territoriali in cui prevedere le c.d. aree di accelerazione. In particolare sono

riconosciute come zone di accelerazione per lo sviluppo delle rinnovabili le aree industriali, così come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali. La legge prevede anche che le regioni e le province autonome sottopongano a valutazione ambientale strategica (Vas) i propri piani di individuazione delle zone di accelerazione entro il 31 agosto 2025. Il Ministero dell'Ambiente potrà sostituirsi alle regioni nel caso in cui queste ultime non rispettino i termini previsti. Da segnalare infine come la legge n. 105/2025 introduca, tra l'altro, anche disposizioni relative all'esclusione delle procedure per la Via su progetti aventi come unico obiettivo la difesa nazionale.

LA CASSAZIONE INTERVIENE SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN TEMA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

Sentenza Cassazione penale sezione III n. 12514 del 1 aprile 2025

Con questa sentenza la Suprema Corte riconosce l'attenuante del ravvedimento operoso a carico di esercenti di un'officina meccanica a cui veniva contestato un reato di inquinamento ambientale doloso per sversamento di inquinanti liquidi. Il ravvedimento operoso, previsto nell'art. 452 decies c.p., consiste in una serie di iniziative ripristinatorie poste in essere al fine di evitare che l'attività delittuosa causi ulteriori danni: nel caso di specie si è trattato di interventi tempestivi e spontanei a iniziativa degli imputati, non tipizzati preventivamente, che hanno dato luogo a una effettiva e concreta interruzione delle conseguenze del reato, come la rimozione di determinati rifiuti ferrosi presenti nell'area sequestrata che avrebbero potuto ostacolare le operazioni di bonifica.

IMPORTAZIONE SOA: PUBBLICATI DUE REGOLAMENTI EUROPEI

Regolamento Ue 1377/2025/UE del 15 luglio 2025. Regolamento Ue 1379/2025/UE del 15 luglio 2025

Con i regolamenti europei n. 1377 e n. 1379, in vigore dal 5 agosto, l'Unione europea ha modificato le regole per l'importazione dei sottoprodotti di origine animale da parte delle imprese allargando l'elenco dei Soa e dei prodotti derivati per cui sono vietati importazione e transito nell'Unione europea. Sono stati inseriti nuovi Soa che non devono essere sottoposti a condizioni di polizia sanitaria ed è stato aggiornato il modello di certificato sanitario. Sono inoltre state implementate le regole sui metodi alternativi di trasformazione dei Soa per la produzione di biodiesel e di combustibili rinnovabili, contribuendo in tal modo alla riduzione della dipendenza da combustibili fossili.